

*Avv. Antonio Salerno  
Avv. Walter Miceli  
Avv. Fabio Ganci  
Via S. Mobilio 9 - 84127 Salerno  
Tel. 089 72 66 356 fax 089 84.22.134*

**TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA**

**Sez. Lavoro**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA**

**EX ARTT. 700 E 669-QUATER C.P.C.**

Per la Prof.ssa Germana Muccio, nata a Salerno il 29.04.1975 ed ivi residente alla Via Giovasn Battista Amendola 69, C.F. MCC GMN 75D69 H703T, rapp.ta e difesa, giusta mandato in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio Salerno, C.F. SLR NTN 70H13 H703 O, fax 0898422134, PEC [avvantoriosalerno@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvantoriosalerno@pec.ordineforense.salerno.it), Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, fax 0916419038, PEC [waltermiceli@pecavvpa.it](mailto:waltermiceli@pecavvpa.it), Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, fax 0916419038, PEC [fabioganci@pecavvpa.it](mailto:fabioganci@pecavvpa.it), unitamente ai quali elett.te domicilia in Salerno alla Via Settimio Mobilio 9 presso lo studio dell'avv. Antonio Salerno e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* ai seguenti numeri di fax 0898422134, 0916419038 e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: [avvantoriosalerno@pec.ordineforense.salerno.it](mailto:avvantoriosalerno@pec.ordineforense.salerno.it), [fabioganci@pecavvpa.it](mailto:fabioganci@pecavvpa.it), [waltermiceli@pecavvpa.it](mailto:waltermiceli@pecavvpa.it),

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80185250588;

**AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI SALERNO** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 95074310657;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80039860632;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80152500106;

**AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI GENOVA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Genova alla Via Assarotti, 38.



## FATTO

La prof.ssa Germana Muccio è un'insegnante di ruolo che, in seguito alle operazioni di mobilità, è stata trasferita presso l'Ambito territoriale per la Provincia di Genova (Liguria 004) con sede di servizio presso l'IIS "Natta De Ambrosi di Sestri Levante (GE).

La ricorrente è abilitata all'insegnamento nella classe di concorso A061 - Storia dell'Arte ed è, inoltre, specializzata nelle attività didattiche di sostegno attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di *handicap* per le Scuole secondarie, area disciplinare AD03.

In forza dell'abilitazione e della specializzazione anzidette, la ricorrente è stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento e negli elenchi di sostegno utilizzabili per la stipula dei contratti a tempo indeterminato e per l'immissione in ruolo alle dipendenze del MIUR.

**Il punteggio di servizio utile per la progressione nelle graduatorie ad esaurimento può essere maturato prestando servizio in una Scuola Statale oppure (e nella stessa misura) in una Scuola Paritaria.**

La ricorrente dall'anno scolastico 2008/2009 all'anno scolastico 2014/2015 ha prestato servizio di insegnamento presso le Scuole Paritarie IPPSART "Primo Levi" di Agropoli (SA), "Alessandro Pansa" di Pompei (NA) e "Kennedy" di Salerno.

Successivamente, nell'anno scolastico 2015/2016, l'odierna ricorrente - in virtù del punteggio maturato con il servizio di insegnamento prestato alle dipendenze della suddetta Scuola Paritaria e della conseguente utile collocazione nelle graduatorie ad esaurimento - è stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del MIUR con sede provvisoria presso l'Istituto F. De Filippis di Cava De' tirreni (SA).

Occorre precisare, in proposito, che l'assunzione in ruolo dei docenti avviene su una sede provvisoria.

Ai sensi dell'art. 440 del T. U. (D. Lgs. 297/94), infatti, la conferma dell'assunzione è disposta alla fine dell'anno di prova. Ne consegue che, per ottenere l'assegnazione della sede definitiva, tutti i docenti neo immessi in ruolo devono obbligatoriamente presentare domanda di trasferimento.

La mobilità territoriale dei docenti prevista per l'anno scolastico 2016/2017 ha subito consistenti modifiche a seguito dell'approvazione della legge 107/2015.



La prof.ssa Germana Muccio, in particolare, nella sua qualità di docente assunta dalle graduatorie ad esaurimento nella fase C del piano straordinario di stabilizzazione varato con la legge 107/2015, ha partecipato alla così detta fase C dei movimenti territoriali.

Gli insegnanti destinati alla fase C del piano di mobilità **dovevano**, pertanto, presentare una sola domanda con l'indicazione in ordine di preferenza di (*rectius* fino a) 100 Ambiti Territoriali e 100 province di destinazione.

La ricorrente risiede stabilmente con la sua famiglia (composta dal marito e da 2 figli minorenni) nel Comune di Salerno.

Proprio per questo motivo, la ricorrente ha presentato domanda di trasferimento esprimendo come prime preferenze, per ottenere l'assegnazione all'Ambito Territoriale definitivo, gli Ambiti Territoriali appartenenti alla Provincia di Salerno e ad altri a lei più favorevoli.

La ricorrente, quindi, ha ricevuto la convalida della sua domanda processata dal "sistema" con l'indicazione del punteggio di spettanza (nella specie punti 25 quale punteggio base con ulteriori 6 punti aggiuntivi per il comune di ricongiungimento).

La ricorrente, tuttavia, non ha ottenuto un Ambito definitivo compreso nella Provincia di Salerno né nelle altre Provincie indicate ed è stata assegnata, invece, all'Ambito Territoriale Liguria 0004 da cui ha ottenuto l'assegnazione della sede di servizio attuale.

**E il mancato trasferimento negli Ambiti Territoriali preferiti dalla ricorrente, invero, deriva dalla mancata valutazione del servizio pre-ruolo svolto nella Scuola Paritaria ai fini dell'attribuzione del punteggio di mobilità.**

La tabella di valutazione dei titoli allegata al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 8 aprile 2016, al punto I ("Anzianità di servizio"), lett. B), prevede ***"per ogni anno di servizio pre-ruolo" l'attribuzione di "Punti 3"***.

La *ratio* della disposizione è rinvenibile nel **doveroso riconoscimento dell'esperienza di servizio dei docenti**. In poche parole, **chi insegna da più anni deve essere preferito, ai fini della mobilità, rispetto ai docenti meno esperti**.

Tuttavia, nelle "Note Comuni", apposte in calce alla tabella di che trattasi, il Contratto Integrativo stabilisce che ***"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non***



*riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”.*

**Il servizio pre-ruolo svolto dalla ricorrente nelle scuole paritarie, dunque, è stato integralmente valutato ai fini dello scorrimento nelle graduatorie ad esaurimento e di conseguenza ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, ma paradossalmente non vale nulla ai fini della mobilità.**

La disposizione da ultimo richiamata ha comportato, nella fattispecie, la mancata assegnazione alla ricorrente di ben 21 punti (3 per ognuno dei 5 anni di servizio svolti nelle scuole paritarie nonché ulteriori 6 punti svolti per l’anno 2014/2015 nel paritario + statale).

Se il MIUR avesse riconosciuto il punteggio del servizio pre-ruolo prestato in scuole paritarie, con conseguente attribuzione di 46 punti complessivi ai fini della mobilità anziché di 25 oltre il punteggio aggiuntivo di ulteriori 6 punti riconosciuti per il ricongiungimento al coniuge, la ricorrente avrebbe raggiunto l’obiettivo del trasferimento in un Ambito Territoriale compreso tra le preferenze territoriali indicate (Umbria 004, Umbria 005 e Toscana 005).

Infatti, da una consultazione del bollettino/elenco dei trasferimenti relativi alla medesima fase C della mobilità per l’anno scolastico 2016/2017 risultano alcuni docenti trasferiti nei suddetti Ambiti territoriali indicati dalla ricorrente con un punteggio inferiore a quest’ultima, e segnatamente:

- 1)- DI MARTINO Silvana, nata 06/7/1970-NA  
FASE MOBILITA' C\_PUNTEGGIO 45 - AMBITO ASSEGNATO UMBRIA 04;
- 2) DI NAPOLI Giulia, nata 11/3/1970-TO \_\_\_\_  
FASE MOBILITA' C PUNTEGGIO 45 - AMBITO ASSEGNATO UMBRIA 04;
- 3) SCALA Luigi nato 06/01/1966- NA \_\_\_\_  
FASE MOBILITA' C – PUNTEGGIO 45 - AMBITO ASSEGNATO UMBRIA 04;
- 4) TRINCHINI Monica, nata 07/12/1974-AQ  
FASE MOBILITA' C – PUNTEGGIO 45 - AMBITO ASSEGNATO UMBRIA 04;
- 5) BISCEGLIA Margherita, nata 22/02/1980-CE  
FASE MOBILITA' C – PUNTEGGIO 46 - AMBITO ASSEGNATO UMBRIA 04;
- 6) GAZZANEO Francesco, nato 08/6/1959-CS  
FASE MOBILITA' C – PUNTEGGIO 42 - AMBITO ASSEGNATO UMBRIA 05;
- 7) BUSIELLO Rosanna, nata 24/6/1977-NA  
FASE MOBILITA' C – PUNTEGGIO 43 - AMBITO ASSEGNATO UMBRIA 05;



- 8) CIMAROLI Romina, nata 12/8/1975-FR  
FASE MOBILITA' C - PUNTEGGIO 43 - AMBITO ASSEGNATO UMBRIA 05;
- 9) MARTINO Leonardo \_\_nato 29/4/1976-FG  
FASE MOBILITA' C PUNTEGGIO 43 - AMBITO ASSEGNATO UMBRIA 05;
- 10) PICCOLO Gilda \_\_nata 17/4/1975-CE  
FASE MOBILITA' C - PUNTEGGIO 43 - AMBITO ASSEGNATO UMBRIA 05;
- 11) REGA Giuseppe \_\_nato 08/6/1980-NA\_\_  
FASE MOBILITA' C - PUNTEGGIO 43 - AMBITO ASSEGNATO UMBRIA 05;
- 12) RUSSO Assunta \_\_nata 22/9/1958-NA  
FASE MOBILITA' C - PUNTEGGIO 43 - AMBITO ASSEGNATO UMBRIA 05;
- 13) IOVINO Giuseppe, nato 26/5/1972-NA  
FASE MOBILITA' C PUNTEGGIO 43 - AMBITO ASSEGNATO UMBRIA 05;
- 14) LATELLA Angelo \_\_nato 14/7/1979-SA\_\_  
FASE MOBILITA' C PUNTEGGIO 44 - AMBITO ASSEGNATO UMBRIA 05;
- 15) ORESTE Angela \_\_nata 01/02/1971-NA\_\_  
FASE MOBILITA' C - PUNTEGGIO 44 - AMBITO ASSEGNATO UMBRIA 05;
- 16) PASSARIELLO Santina \_\_nata 08/3/1975-NA\_\_  
FASE MOBILITA' PUNTEGGIO 45 - AMBITO ASSEGNATO UMBRIA 05;
- 17) TELLONE Michele \_\_nato 26/5/1972-CE  
FASE FASE MOBILITA' C PUNTEGGIO 45 - AMBITO ASSEGNATO UMBRIA 05;
- 18) MALTESE Pasquale \_\_nato 14/01/1975-KR\_\_  
FASE MOBILITA' C - PUNTEGGIO 41 - AMBITO ASSEGNATO TOSCANA 05;
- 19) NIGLIO Mariarosaria \_\_nata 09/01/1976-SA\_\_  
FASE MOBILITA' C - PUNTEGGIO 41 - AMBITO ASSEGNATO TOSCANA 05;
- 20) ANNUNZIATA Valentina \_\_nata 19/6/1976-SA  
FASE MOBILITA' C - PUNTEGGIO 41 - AMBITO ASSEGNATO TOSCANA 05;
- 21) PILONE Concettina, nata 24/10/1975-NA  
FASE MOBILITA' C PUNTEGGIO 41 - AMBITO ASSEGNATO TOSCANA 05;
- 22) DI DONATO Olimpia \_\_nata 03/01/1974-NA\_\_  
FASE MOBILITA' C - PUNTEGGIO 42 - AMBITO ASSEGNATO TOSCANA 05;
- 23) PEPE Pasquale \_\_nato 04/12/1973-SA\_\_  
FASE MOBILITA' C PUNTEGGIO 42 AMBITO ASSEGNATO-TOSCANA 05;
- 24) APRANO Veronica \_\_nata 15/9/1976-AV\_\_  
FASE MOBILITA' C PUNTEGGIO 42 - AMBITO ASSEGNATO TOSCANA 05;



- 25) ORTONE Anna \_\_nata 25/5/1969-NA\_\_  
FASE MOBILITA' C PUNTEGGIO 42 - AMBITO ASSEGNATO TOSCANA 05;
- 26) ANELLO Angela \_\_nata 13/3/1964-EN\_\_  
FASE MOBILITA' C – PUNTEGGIO 43 - AMBITO ASSEGNATO TOSCANA 05;
- 27) PRUITI Maria Concetta \_\_nata 29/12/1970-ME\_\_  
FASE MOBILITA' C PUNTEGGIO 43 - AMBITO ASSEGNATO TOSCANA 05;
- 28) PIROZZI Katia \_\_nata 03/09/1973-NA\_\_  
FASE MOBILITA' C PUNTEGGIO 43 - AMBITO ASSEGNATO TOSCANA 05;
- 29) LARocca Nunziatina \_\_nata 01/7/1973\_\_  
FASE MOBILITA' C \_\_PUNTEGGIO 45 - AMBITO ASSEGNATO TOSCANA 05.

Le operazioni di mobilità che hanno riguardato la ricorrente sono, quindi, illegittime e vanno annullate per i seguenti

#### MOTIVI

##### **I)- VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA REGOLANTE L'EQUIPARAZIONE TRA SCUOLA PARITARIA E SCUOLA STATALE.**

La disposizione contrattuale che non consente la valutazione del servizio svolto nelle scuole paritarie, invero, viola la **L. n. 62/2000** “*Norme per la parità scolastica e disposizione sul diritto allo studio ed all'istruzione*”.

Tale Legge ha definitivamente sancito la **piena parità scolastica tra scuola statale e scuola non statale** riconoscendo che **le scuole private “svolgono un servizio pubblico”** (art. 1, commi 1 e 3) e costituiscono, insieme alle scuole statali, “*il sistema nazionale di istruzione pubblica*” (così Tar Campania sez. II, sentenza del 08.02.2001).

**Più precisamente, ai sensi della citata L. n. 62/2000**

- “**Il sistema nazionale di istruzione**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, della Costituzione, **è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali**. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita” (art. 1, comma 1);

- “***Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per***



*l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5, e 6.” (art. 1, comma 2);*

*- (...) “Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap” (...) (art. 1, comma 3);*

*- “La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore” (art. 1, comma 4).*

*\*In sintesi, il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.*

**o - O - o**

**Il D.L. 250/2005, convertito nella L. n. 27/2006 ha poi sostituito le allora vigenti quattro**



tipologie di scuole non statali (autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) con l'unica categoria della “*scuola paritaria*”, riconducendo così le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: “*scuole paritarie riconosciute*” e “*scuole non paritarie*”. Infatti, l'art. 1-bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che “*le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie*”. Dal tenore letterale della normativa appena citata risulta evidente che le scuole paritarie hanno completamente assorbito le categorie di scuola legalmente riconosciuta e di scuola pareggiata.

o - O - o

In ragione di tale riconduzione di tutte le scuole non statali previste dal D. Lgs. n. 297/1994 all'unica categoria delle scuole paritarie e dell'equiparazione tra scuole statali e scuole paritarie, il Legislatore, all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 255 del 3/7/2001, ha inoltre previsto che “*i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*”.

In applicazione della suddetta norma di legge, il punteggio maturato per il servizio svolto nelle scuole paritarie è stato riconosciuto ai docenti inseriti nelle graduatorie ai fini della loro immissione in ruolo nonché nelle tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente (all'uopo si veda tabella allegata al bando di concorso del 23/2/16 nella quale è prevista l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto “*nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado*”).

Sul punto, poi, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1102/2002, ha affermato che “*la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa*”.

In tal senso anche la giurisprudenza di merito: “*Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”*



*pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n. 67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di Stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire o mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da quest'ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297" (Cfr. Trib. di Rimini, sent. n. 647/2014).*

**o - O - o**

**Nonostante la piena equiparazione normativa tra le scuole paritarie e le scuole statali, il punteggio maturato dai docenti per il servizio svolto nelle scuole paritarie non viene riconosciuto dall'Amministrazione scolastica ai fini della mobilità.**

E ciò in un contesto nel quale le attività d'insegnamento svolte da parte ricorrente hanno comportato un'assoluta identità di obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi che hanno prestato servizio pre-ruolo presso una scuola pubblica.

**Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai docenti:**  
preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; verifica in classe e correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie; partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti;



informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali; partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe; svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale; attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento; attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione.

o - O - o

**Infine, occorre osservare come la valutazione del punteggio di servizio ai fini della mobilità non abbia nulla a che vedere con il diverso istituto delle ricostruzione della carriera e, dunque, incomprensibile appare la disposizione oggi impugnata laddove stabilisce che *“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”*.**

Ciò premesso, **è bene comunque ricordare che il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutato anche ai fini della ricostruzione di carriera ex art. 485 del D. Lgs. 297/94 così come ha riconosciuto la Ragioneria Generale dello Stato nel parere n. 69864 del 4/10/2010.** Secondo tale parere, invero, alla luce delle modifiche normativamente disposte, i servizi pre-ruolo svolti nelle istituzioni non statali paritarie sono valutabili, ai fini sia giuridici che economici, ex art. 485 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297, ossia ai sensi della disposizione che prevede il riconoscimento *“agli effetti della carriera”* del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie *“pareggiate”* (comma 1) ovvero presso le scuole elementari *“parificate”* (comma 2), oggi fatte rientrare entrambe nelle scuole *“paritarie”*.

Si noterà, in proposito, che **l'art. 485 del T.U. del 1994 non cita esplicitamente le odierne scuole paritarie** fra le scuole non statali il cui insegnamento può essere riconosciuto in carriera – e, invece, menziona a tal fine solo le *scuole pareggiate* – solo perché il predetto Testo Unico è stato pubblicato ben prima della data in cui è stata varata la legge n. 62 del 10 marzo 2000, così come integrata dal D.L. 250/2005. Tale disposizione di legge, come abbiamo già detto, ha sostituito le allora vigenti quattro tipologie di scuole non statali (autorizzate, parificate, legalmente riconosciute e pareggiate) con l'unica categoria di scuola paritaria. Ne consegue che **ogni disposizione normativa relativa alla soppressa categoria delle scuole pareggiate può**



essere riferita, alla luce della predetta riforma, alle scuole paritarie.

**II)- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. -  
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL  
DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE.**

La mancata piena valorizzazione del servizio svolto nelle scuole paritarie comporta peraltro una palese violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e d'imparzialità della P.A. di cui agli art. 3 e 97 della Costituzione.

Il principio di pari dignità e non discriminazione tra docenti che hanno prestato servizio presso scuole paritarie e docenti che invece hanno prestato servizio presso scuole statali, peraltro, è stato richiamato da **numeroso risoluzioni del Parlamento Europeo** con le quali gli Stati membri sono stati invitati formalmente a non praticare alcuna discriminazione tra scuola statale e scuola paritaria.

La pari dignità riconosciuta *ex lege* alle scuole paritarie ed a quelle statali implica, dunque, che il servizio svolto nelle prime non possa essere valutato diversamente. In difetto, si attuerebbe un grave discriminazione, altamente lesiva della stessa dignità del lavoratore, non essendovi ragione per diversificare servizi aventi per legge le medesime caratteristiche.

In tal senso si è espresso il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione Europea, sentenza del 30 aprile 2009 Aayhan c/ Parlamento, F-65/07, punti 101 e 102, laddove non si ritiene ragione sufficiente per un diverso trattamento la mera esistenza di un rapporto di lavoro con il Parlamento Europeo (cfr. altresì sentenza 4 giugno 2009, Adjemian c/ Commissione, F 134/07). In tale sentenza si rammenta che i principi della parità di trattamento e della non discriminazione costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario. Secondo una giurisprudenza costante, si configura una violazione del principio della parità di trattamento, in particolare, quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso e tale disparità non è oggettivamente giustificata (sentenza della Corte 11 gennaio 2001, causa C-389/98 P, Gevaert/Commissione, Racc. pag. I-65, punto 54; sentenze del Tribunale di primo grado 15 marzo 1994, causa T-100/92, La Pietra/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-83 e II-275, punto 50; 16 aprile 1997, causa T-66/95, Kuchlenz-Winter/Commissione, Racc. pag. II-637,



punto 55, e 21 luglio 1998, cause riunite T-66/96 e T-221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I-A-449 e II-1305, punto 129; ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2007, causa T-415/06 P, De Smedt/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 52).

#### QUANTO AL RICHIESTO PROVVEDIMENTO CAUTELARE.

Il *fumus boni juris* emerge dai motivi di ricorso.

Quanto al *periculum in mora* si rileva come lo stesso consista nel pregiudizio imminente ed irreparabile che potrebbe - nelle *more* del giudizio - derivare alla ricorrente, atteso che la mancata attribuzione nell'ambito della procedura di mobilità per cui è causa di ben 21 punti (3 per ognuno dei 5 anni di servizio svolti nelle scuole paritarie nonché ulteriori 6 punti svolti per l'anno 2014/2015 nel paritario + statale) - ha comportato l'assegnazione di una sede lavorativa nella Provincia di Genova a centinaia di chilometri di distanza dal Comune di residenza e dal proprio nucleo familiare.

Le operazioni di mobilità sono ancora in corso (si concluderanno con le assegnazioni provvisorie soltanto alla fine di settembre) e, dunque, solo una pronuncia cautelare potrebbe tutelare il bene della vita rivendicato dalla ricorrente.

Il pregiudizio subito dalla ricorrente è peraltro "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa **sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente** (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

L'illegittimità della procedura di mobilità comporta, infatti, per la ricorrente, l'allontanamento del proprio coniuge - impossibilitato a seguirla fuori Regione in quanto impegnato in attività lavorativa a Salerno - e, quindi, un grave pregiudizio per l'unità del nucleo familiare (del quale fanno parte due bambine piccole).

Tutto ciò in dispregio della tutela accordata dalla Carta Costituzionale alla famiglia con gli artt. 29, 30, 31 e, in particolare, con l'art. 37, che recita: "*La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione*".

Tali principi sono stati trasfusi dalla giurisprudenza di merito in numerosi provvedimenti cautelari, anche in materia di mobilità, con i quali sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in



considerazione dei “*pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente*”  
(Trib. Roma, ordinanza cautelare del 26/1/2000; Trib. Roma, ordinanza cautelare del 20/1/2011;  
Tribunale di Tivoli ordinanza cautelare del 4/2/2016).

**o - O - o**

Tutto ciò premesso la Prof.ssa Germana Muccio, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

**CHIEDE CHE L'ON.LE TRIBUNALE ADITO**

*Reiectis adversis*

previo accertamento dell'illegittimità con conseguente disapplicazione della disposizione di cui  
alle “*Note comuni*” al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella  
parte in cui dispone che “*Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*”,

**VOGLIA**

**IN VIA CAUTELARE**

*inaudita altera parte* ovvero, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti in  
contraddittorio,

1)- accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia - ai sensi degli  
artt.1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art.40 comma 1 ultimo capoverso (“*Nelle materie relative alle  
sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del  
trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione  
collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge*”) e comma 3 *quinquies*  
 (“*Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione  
nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono  
sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile*”) del d.lgs. 165/01  
- della disposizione di cui alle “NOTE COMUNI” al CCNI per la mobilità del personale  
docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che “*Il servizio prestato nelle scuole paritarie  
non è valutabile*”;

2)- emanare i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente  
gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente, ordinando all'Amministrazione  
Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti al riconoscimento del suo  
diritto alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, del servizio



d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall'a.s. 2008/2009 all'anno scolastico 2014/2015 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, quindi, condannarla al riconoscimento di ulteriori punti 21 ai fini delle operazioni di mobilità nonché all'attribuzione alla ricorrente dell'Ambito Territoriale ad essa spettante in base al corretto punteggio vantato nonché ad adottare ogni provvedimento propulsivo affinché le amministrazioni resistenti emanino tutte le determinazioni consequenziali al predetto riconoscimento;

### NEL MERITO

previa conferma del provvedimento cautelare eventualmente emesso,

1)- accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia - ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art.40 comma 1 ultimo capoverso (*"Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge"*) e comma 3 quinquies (*"Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile"*) del d.lgs. 165/01 - della disposizione di cui alle "NOTE COMUNI" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"*;

2)- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, ai fini della mobilità, il punteggio maturato per il servizio prestato nelle scuole paritarie ordinando all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti al riconoscimento del diritto della ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/17 e seguenti, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario dall'anno scolastico 2008/2009 all'anno scolastico 2014/2015, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, quindi, condannarla al riconoscimento di ulteriori punti 21 ai fini delle operazioni di mobilità nonché all'attribuzione alla ricorrente della sede di servizio ad essa spettante in base al corretto punteggio vantato nonché adottare ogni provvedimento propulsivo affinché le amministrazioni resistenti emanino tutte le determinazioni consequenziali al predetto riconoscimento.



Si allegano i seguenti documenti:

- 1)- Estratto graduatorie ad esaurimento della provincia di Salerno in cui si trovava inserita la ricorrente prima dell'immissione in ruolo;
- 2)- Certificazioni di servizio attestante i servizi svolti dalla ricorrente negli anni scolastici compresi tra il 2008/2009 e il 2014/2015;
- 3)- Tabella di valutazione dei titoli per le graduatorie ad esaurimento;
- 4)- Tabella di valutazione dei titoli, punto D.1, allegata al bando di concorso per il personale docente indetto con D.D.G. n. 106 del 23/2/2016;
- 5)- Contratto a tempo indeterminato stipulato dalla ricorrente;
- 6)- CCNI per la mobilità del personale docente siglato in data 8/4/2016 ed allegata Tabella di valutazione titoli (comprensiva di "Note comuni");
- 7)- Circolare operativa MIUR n. 241 dell'8/4/2016;
- 8)- Domanda di mobilità inoltrata dalla ricorrente, con allegata richiesta di valutazione servizi nella scuola paritaria (Allegato D);
- 9)- Esito della domanda di trasferimento della ricorrente con attribuzione del relativo punteggio;
- 10)- Reclamo per erronea valutazione del punteggio della Graduatoria di Mobilità per l'anno scolastico 2016/2017;
- 11)- Autocertificazione stato di famiglia e di relativa residenza della ricorrente,
- 12)- Nota n. 0069064 del 4/8/2010 emessa dalla Ragioneria Generale dello Stato;
- 13)- Sentenza Trib. Lav. di Rimini n. 64/2014;
- 14)- Tribunale della funzione pubblica dell'Unione Europea, sentenza del 30 aprile 2009 Aayhan c/ Parlamento, F-65/07;
- 15)- Tribunale di Caltagirone, ordinanza del 11.07.2016;
- 16)- Tribunale di Milano, ordinanza del 20.07.2016;
- 17)- Tribunale di Napoli, ordinanza del 31.08.2016;
- 18)- Tribunale di Trieste, ordinanza del 12.09.2016.

o - O - o

**Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti Procuratori che si dichiarano antistatari.**



**o - O - o**

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, D.P.R. n. 115/2002, il predetto contributo è pari ad € 259,00.

*Salvis iuribus*

Salerno, lì 20 settembre 2016

Avv. Antonio Salerno

avv. Walter Miceli

avv. Fabio Ganci

